

COMUNE DI CAMPANA

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA
DELIBERAZIONE N. 18
DATA 09.12.2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza 1° convocazione.

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno NOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ORDINARIA, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MANFREDI PASQUALE - Sindaco	X				
LAUTIERI ANDREA	X				
IOZZOLINO GIOVANNI	X				
ROVITO PASQUALE	X				
SANTORO VINCENZO		X			
GERMINARA ROSARIO	X				
PARROTTA FRANCESCO	X				
AFFATATO MARIA	X				
GRILLETTA MICHELE		X			
GENTILE PASQUALE	X				
MARINARO SALVATORE	X				
TRIDICO VINCENZO	X				
MADDALONE GIANLUIGI		X			
			Totale	10	3

Presiede la seduta il dottor PASQUALE MANFREDI, nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario dell'Ente, dott.ssa CLAUDIA DONATO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Di comune accordo con la minoranza è stato posticipato di un'ora l'inizio del Consiglio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il SINDACO che informa il Consiglio che la Giunta con deliberazione n. 70 del 26.11.2013 ha proposto al Consiglio Comunale la modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) equiparando all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Il Consigliere GENTILE PASQUALE chiede che venga data trasparenza, attraverso controlli mirati, all'effettiva corresponsione dei tributi da parte di tutti i cittadini, al fine di consentire l'individuazione degli evasori. Chiede in aggiunta che l'eventuale emersione di evasione venga rilevata e riscossa attraverso gli uffici comunali, per evitare un aggravio di spese all'Ente. Invita a predisporre un modello per agevolare i cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

CONSIDERATO che in sede di conversione in legge del D.L. n.102/2013 il Parlamento con la legge 124/2013 ha introdotto il seguente articolo 2-bis:

"Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n.214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio";

RILEVATO che:

- per espressa previsione normativa l'assimilazione delle unità immobiliari concesse in comodato all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, è limitata alla seconda rata, con la precisazione che quanto pagato in acconto non è rimborsabile;
- con l'assimilazione, l'abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l'esclusione anche della seconda rata IMU delle abitazioni principali;

CONSIDERATO che:

- l'abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e figlio;
- l'abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1,A/8e A/9) e nel caso in cui il contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, l'assimilazione opera per una sola unità immobiliare;
- il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6,C/2 e C/7;
- la normativa prevede che ciascun Comune definisca i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione ~~"ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio";~~

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 26/11/2013;

CON VOTAZIONE unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

1) - Di modificare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con propria deliberazione n. 8 del 31/10/2012, aggiungendo all'art. 7 il comma 4 per come segue:

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di legge.

2. Per l'anno 2013 si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:

A) - Aliquota ordinaria 0,76%

B) - Abitazione principale e relative pertinenze 0,20%

Detta aliquota si applica anche a:

- ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C) - Fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 0,20%

D) - Terreni agricoli 0,76%

E) - Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR 0,76%

F) - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 0,76%

G) - Detrazioni di imposta:

- abitazione principale e pertinenze € 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, fino ad un massimo complessivo di € 600,00;

- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 0,76%) € 200,00.

3. Entro il 31 ottobre il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo.

4. Di equiparare all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Di stabilire che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Di subordinare la spettanza del beneficio alla presentazione, a pena di decadenza, di un'apposita comunicazione su modello predisposto dall'Ufficio Tributi dell'Ente e presentato, al protocollo generale del Comune, entro il

15/01/2014.

- 2) – Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3) – Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 4) – Con votazione unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Area Economico-Finanziaria

PARERE di Regolarità Tecnica e Contabile: Favorevole.

Campana li 09.12.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Ernesto Ausilio

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Pasquale MANFREDI


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudia DONATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 10 DIC. 2013
Prot. N° 5552

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANTONIO IOVERNO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudia DONATO

ESECUTIVITA'

In conformità al disposto dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

09 DIC. 2013

per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudia DONATO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 10 DIC. 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
(Ernesto AUSILIO)